



DANIELE MUSMECI*

I DIRITTI UMANI DEI MIGRANTI IN LIBIA: DUE ANNI DI VIGENZA DEL MEMORANDUM D'INTESA ITALIA-LIBIA

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La cooperazione bilaterale Italia-Libia in materia di lotta all'immigrazione clandestina: il Memorandum d'intesa del 2 febbraio 2017. – 3. L'esternalizzazione della problematica migratoria. – 4. La situazione dei diritti umani dei migranti in Libia. – 5. Osservazioni conclusive.

1. Premessa

“Una giornata di svolta che autorizza speranza per il futuro della Libia”. Così affermava l'allora Premier Paolo Gentiloni all'indomani della conclusione del Memorandum d'intesa¹ (anche noto come *Memorandum of Understanding*, di seguito anche MoU) con il governo libico di Fayez al-Serraj, l'unico interlocutore riconosciuto dalla comunità internazionale e supportato dalle Nazioni Unite². Eppure il medesimo accordo è stato, fin da subito, oggetto di severissime critiche da parte delle organizzazioni per i diritti umani³ che hanno denunciato sia il modo in cui vengono trattati i migranti all'interno dei centri d'accoglienza in Libia, Stato non parte della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951⁴, che le condizioni

* Dottorando di ricerca in *Diritto pubblico, comparato e internazionale*, Sapienza Università di Roma.

¹ Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana, firmato il 2 febbraio 2017 a Roma. Il testo del Memorandum è consultabile su www.governo.it/sites/governo.it/files/Libia.pdf.

² Com'è noto, durante la seconda guerra civile libica (2014-oggi), si sono stabiliti almeno due grandi centri di potere, uno nell'ovest costituito dal *Government of National Accord* (GNA), presieduto proprio da Fayez al-Serraj e formatosi ai sensi dell'art. 1 del *Libyan Political Agreement*, l'accordo supportato dall'ONU firmato il 17 dicembre 2015, e l'altro nell'est, dove agisce il generale Khalifa Haftar, che gode del formale riconoscimento della *House of Representatives* (HoR) di Tobruk ed è l'attuale leader del *Libyan National Army* (LNA).

³ Si veda, *ex multis*, Amnesty International, *Aiuti alla Libia: l'Italia sta aggirando i suoi obblighi internazionali*, in www.amnesty.it, 23 maggio 2017.

⁴ La Libia, tuttavia, ha ratificato la Convenzione che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa del 1969, la quale, all'art. 1 par 1, adotta la seguente nozione di rifugiato: «ogni persona che, temendo a ragione

disumane alle quali vengono sottoposti, che mal si conciliano con gli *standards* internazionalmente riconosciuti in materia di proibizione della tortura, di trattamenti inumani e degradanti, di lavoro forzato e schiavitù nonché di detenzione arbitraria.

Ma il Memorandum ha anche suscitato le considerazioni critiche dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) basate in gran parte sulla presunta violazione delle norme interne sulla competenza a stipulare. Infatti in più parti dell'accordo si fa riferimento espresso a finanziamenti diretti che la Libia riceverà dall'Italia, e ciò sarebbe in contrasto con l'art. 80 della nostro testo costituzionale, il quale esige l'autorizzazione per la ratifica da parte del Parlamento per trattati che impongono oneri alle finanze e hanno natura politica, autorizzazione che, nel caso del Memorandum, non c'è stata⁵. Il governo ha dunque optato per dare all'accordo la veste della forma semplificata.

Anche in Libia sono stati sollevati dubbi talmente elevati da spingere la Corte amministrativa d'appello di Tripoli a sospendere l'accordo il 22 marzo 2017⁶, a seguito di un ricorso presentato dal 6 cittadini libici il 6 febbraio dello stesso anno⁷ che ha messo in risalto problematiche legate tanto alla forma quanto alla sostanza del Memorandum. Da una parte si è contestato il fatto che al-Serraj non avesse la necessaria legittimazione per impegnare internazionalmente la Libia, in quanto non è sostenuto dal Parlamento di Tobruk che, invece, riconosce e appoggia il generale Haftar, l'uomo forte della Cirenaica. Dall'altra sono stati avanzati dei dubbi circa l'imprecisione dei finanziamenti che l'Italia dovrà versare alla Libia per ottemperare a un compito certamente oneroso, quale il pattugliamento terrestre e marittimo delle frontiere libiche.

Malgrado ciò, la questione migratoria, ad oggi, continua ad essere disciplinata dal Mou. Dal punto di vista dell'abbattimento del numero degli sbarchi, obiettivo primario dell'intesa italo-libica, si può notare che, a due anni dalla sua sottoscrizione, il totale degli arrivi ha subito una drastica riduzione, passando da 119,369 nel 2017, a 23,370 nel 2018, fino a 720 nel 2019⁸. Questi dati, unitamente alla al fatto che nel 2017 l'Italia era al penultimo posto per il rapporto del numero di rifugiati su 1000 abitanti (che ammontava a 167,335 e, di conseguenza, 2.8 rifugiati ogni 1000 abitanti)⁹, contribuiscono facilmente a smontare la retorica politica di una presunta "invasione" di migranti, dal momento che la realtà dei fatti è ben altra.

di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole ritornarvi a causa di detto timore».

⁵ Cfr. *Mancata ratifica parlamentare del memorandum Italia-Libia : al via il ricorso alla Corte Costituzionale*, in Asgi, Asilo/Protezione Internazionale, 28 febbraio 2018. Il ricorso è stato poi dichiarato inammissibile dalla Consulta il 20 luglio 2018, in quanto i singoli parlamentari non sono legittimati ad agire (nello specifico erano stati: Giulio Marcon, Giuseppe Civati, Beatrice Brignone e Andrea Maestri), ma solamente l'Assemblea tutta.

⁶ Cfr. *La sospensione del memorandum Italia – Libia è un'occasione per mettere in discussione la politica degli accordi*, in Asgi, 27 marzo 2017; *Tripoli ha sospeso il memorandum d'intesa tra Italia e Libia sull'immigrazione*, in TPI, 27 marzo 2017; A. CAMILLI, *Tripoli blocca il memorandum sui migranti firmato con l'Italia*, in Internazionale, 27 marzo 2017; *Court ruling blocks Libya-Italy MoU on stemming illegal immigration*, in *The Libyan Observer*, 22 marzo 2017. Sebbene sia intervenuta una simile decisione, l'instabilità politica in cui versava il paese libico -instabilità che caratterizza la vita della Libia anche al momento in cui si scrive- fa sì che la suddetta decisione sia assolutamente priva di effetti giuridici tali da rendere nullo il Memorandum.

⁷ Cfr. *Tripoli Appeals Court to rule on Italy-Presidential Council MoU*, in *The Libyan Observer*, 12 febbraio 2017.

⁸ Dati ufficiali UNHCR, reperibili su: data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5205.

⁹ Dati indicati sul sito <http://popstats.unhcr.org/en/overview>; vedi anche *UNHCR Global Trend, Forced Displaced in 2017*, pag. 65. È doverosa, altresì, una precisazione. Il dato poc'anzi esposto indica quanti coloro hanno ottenuto una forma di protezione, dal momento che in Italia se ne riconoscevano tre: l'asilo, la protezione

La domanda che, a questo punto, sorge spontaneamente è: come ha fatto l'Italia ad abbassare in due anni l'ammontare degli sbarchi? Nelle pagine che seguono, dopo una breve introduzione di quella che è stata la cooperazione Italia – Libia nei riguardi della lotta all'immigrazione clandestina, si cercherà di rispondere al summenzionato quesito.

2. La cooperazione bilaterale Italia-Libia in materia di lotta all'immigrazione clandestina: il Memorandum d'intesa del 2 febbraio 2017

La collaborazione italiana con lo Stato libico, finalizzata alla gestione del flusso migratorio, non è certamente storia nuova. Il MoU, infatti, rappresenta solamente uno, benché l'ultimo, degli accordi che, nel corso di due decenni, sono intercorsi tra i due Paesi. Un primo accordo era stato già siglato a Roma il 13 dicembre 2000¹⁰ col proposito di combattere il terrorismo, la criminalità organizzata internazionale, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e, da ultimo, l'immigrazione illegale. Quest'ultimo obiettivo, secondo l'art. 1, lett. D, parr. 1,2,3, andava perseguito attraverso un continuo scambio di informazioni sui flussi di immigrazione illegale e la reciproca assistenza e cooperazione nel campo dell'immigrazione clandestina. Come si può notare, tuttavia, l'intesa poneva solamente dei vincoli di carattere programmatico; nondimeno essa gettava le basi della collaborazione tra i due Stati.

Un importante e decisivo passo in avanti è invece rappresentato dai successivi Protocolli, firmati entrambi a Tripoli il 29 dicembre 2007¹¹. Mentre uno di essi, il Protocollo Italia – Libia, si limita, all'art. 1, a ribadire fermamente la cooperazione bilaterale nella lotta contro le organizzazioni che praticano la tratta degli esseri umani e sfruttano l'immigrazione clandestina, il secondo, il Protocollo aggiuntivo tecnico-operativo, enuncia gli obblighi immediati e sostanziali a carico dell'Italia. E infatti, l'art. 1 par. 1 prevede la cessione, a titolo temporaneo, di 6 unità navali della Guardia di Finanza al governo libico, affinché svolga

sussidiaria e quella umanitaria. La protezione sussidiaria, che rientra nella forma di protezione internazionale, è definita dall'art. 2, lett. g), D. Lgs. 251/2007 nei seguenti termini: «un cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o nel paese di domicilio se apolide), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno». Allorquando non sussistano i motivi per concedere la succitata protezione, si può fare richiesta per quella umanitaria, se si riconoscono “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, come previsto dall'art 5 comma 6 del d.lgs 286/1998. Tuttavia, l'entrata in vigore del decreto. n. 113 del 4 ottobre 2018 (conosciuto come “decreto sicurezza”) ha di molto ristretto le possibilità di concessione di quest'ultima forma di protezione. Per un'analisi puntuale riguardante i profili problematici sollevati dalla legge “Salvini”, si rinvia, *inter alios*, a G. CAGGIANO, *Le recenti modifiche della legge “Salvini” su immigrazione e asilo nella prospettiva del diritto dell'Unione europea e della CEDU*, in AISDUE, sezione “Articoli” n.1, 20 febbraio 2019.

¹⁰ Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista per la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope ed all'immigrazione clandestina. Il testo integrale dell'accordo è disponibile su www.asgi.it/wp-content/uploads/public/accordo.italia.libia.2000.pdf

¹¹ Protocollo tra Repubblica Italiana e la Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, il cui testo è reperibile su www.sidi-isil.org/wp-content/uploads/2010/02/Protocollo-Italia-Libia-19972.pdf; Protocollo aggiuntivo tecnico operativo al protocollo di collaborazione tra la Repubblica italiana e la Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista, per fronteggiare il fenomeno della immigrazione clandestina. Per il testo completo si rimanda a www.asgi.it/wp-content/uploads/public/protocollo.italia.libia.tripoli.dicembre.2007.pdf.

attività di pattugliamento delle acque territoriali libiche e delle acque internazionali per contrastare più efficacemente l'immigrazione illegale. In aggiunta a ciò, nell'attesa che venga formato ed equipaggiato il personale libico, l'Italia si impegna a inviare l'intero equipaggio delle 6 navi¹². In ogni caso il personale di polizia inviato dall'Italia è chiamato a svolgere compiti ben circoscritti legati all'addestramento, all'assistenza e consulenza nei riguardi del personale libico¹³.

Il trattato che più si avvicina al Mou è tuttavia rappresentato dal Trattato di amicizia e cooperazione e partenariato, firmato a Bengasi il 30 agosto 2008¹⁴. Per lo scopo del nostro lavoro risulta essere particolarmente utile citare l'art. 6 che, rubricato "Rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali", impegna le Parti ad agire "conformemente alle rispettive legislazioni", senza prendere in considerazione il fatto che la Libia non è Parte della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, né tantomeno la sua legislazione riconosce l'asilo. Altro articolo di chiaro interesse è il 19 che, peraltro, viene espressamente richiamato dal testo del Mou e, a sua volta, si rifà sia all'accordo del 2000 che ai Protocolli del 2007¹⁵. Il predetto articolo, sostanzialmente, stabilisce che i due paesi erigeranno un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, precisamente un sistema di telerilevamento i cui costi saranno sopportati al 50% dall'Italia e al 50% dall'Unione Europea¹⁶. Già nel 2008, quindi, la strategia italiana per la gestione del flusso migratorio è ben chiara e definita: fornire materiale utile, come le unità navali, unitamente ai finanziamenti per permettere allo Stato libico di supervisionare più attentamente le partenze dalle sue coste.

Il trattato di Bengasi, nella sua interezza, viene rinnovato nel 2012 dalla "*Tripoli Declaration*"¹⁷ che lascia inalterati i rapporti tra i due Stati, e dal Processo Verbale che rimarca con forza la necessità che la Libia tenga fede ai suoi obblighi in tema di controllo dei confini marittimi e terrestri, ivi compreso quello meridionale¹⁸.

Venendo adesso al Mou, esso enuncia una serie di obblighi e garanzie per entrambe le parti. L'Italia continua a perseguire la strategia del pieno supporto alla Libia, supporto che si manifesta in svariate forme, da quello alle istituzioni di sicurezza e militari¹⁹ a quello "tecnico e tecnologico agli organismi libici incaricati della lotta contro l'immigrazione clandestina"²⁰. Quest'ultimi sono identificati principalmente nel Ministero della Difesa, da cui dipendono sia la guardia di frontiera che la guardia costiera – che come vedremo è il principale attore nel contrasto all'immigrazione clandestina – e nel Ministero dell'Interno, che ha creato un dipartimento *ad hoc* denominato *Department for Combat Illegal Migration* (DCIM).

Il sostegno italiano, poi, unitamente a quello europeo, si rivolge anche verso il finanziamento dei c.d. centri d'accoglienza²¹ in cui dovrebbero essere garantite condizioni

¹² Protocollo aggiuntivo, cit., art. 1, par. 3.

¹³ *Ibidem* art. 3, par 5.

¹⁴ Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare socialista. Per commento sulle principali caratteristiche di tale accordo si rinvia, *ex plurimis*, a N. RONZITTI, *Il trattato Italia-Libia di amicizia, partenariato e cooperazione*, in *Servizio Affari Internazionali e il Servizio Studi del Senato della Repubblica*, "Contributi di ricerca", n. 108, gennaio 2009.

¹⁵ Trattato di Bengasi, cit., art. 19 par. 1.

¹⁶ *Ibidem*, par. 2

¹⁷ Firmata il 21 gennaio del 2012, la dichiarazione di Tripoli si colloca in un nuovo contesto politico libico, giacché ha avuto luogo la Primavera araba libica, iniziata con la rivoluzione del 17 febbraio 2011.

¹⁸ Processo verbale della riunione tra il Ministro dell'Interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'Interno della Libia, siglato in data 3 aprile 2012, art. III, parr. 1-3.

¹⁹ MoU, cit., art. 1., lett. A.

²⁰ *Ibidem*, art. 1, lett. C.

²¹ *Ibidem*, art. 2, par. 2.

igienico-sanitarie per i migranti irregolari. L'uso del condizionale è assolutamente d'obbligo, in quanto il governo libico, fino ad oggi, non si è mostrato capace -o semplicemente non ha voluto- soddisfare i bisogni più elementari di coloro i quali si ritrovano ad essere rinchiusi nei suddetti centri.

Forte di un tale supporto, la Parte libica garantisce il pattugliamento dei confini terrestri e, soprattutto, marittimi, al fine di sbarrare la strada ai migranti e ricondurli negli appositi luoghi d'accoglienza; inoltre si impegna a perfezionare il controllo del confine meridionale²² per limitare l'afflusso di persone che giungono in Libia dai Paesi limitrofi, quali Ciad, Sudan e Niger. Vale la pena notare, a questo punto, che il governo con cui l'Italia ha negoziato, cioè quello di al-Serraj, non ha il controllo effettivo dell'intero territorio, ma è costretto solamente nella parte occidentale facente capo a Tripoli²³. Ciò ha posto fin da subito degli inevitabili dubbi sulla reale possibilità di ottemperare alla clausola contenuta nell'art. 2 par. 1., se non attraverso accordi con le diverse milizie e tribù locali. Né tantomeno può essere ignorato il rapporto tra il finanziamento inizialmente dovuto alla Libia e le successive richieste di al-Serraj per soddisfare efficacemente l'obbligo di pattugliamento. Il governo italiano, infatti, di concerto con quelli dei Paesi membri dell'UE, aveva deciso di versare alla Libia aiuti per un totale di 200 milioni di euro²⁴; senonché, in un successivo incontro tenutosi a marzo 2017, il capo del governo libico ha richiesto un dettagliato elenco di attrezzature, il cui costo ammontava a 800 milioni di euro²⁵.

Infine, anche nel Mou, precisamente all'art. 5, si trova un riferimento al fatto che le Parti debbano agire "alla luce del rispetto degli obblighi internazionali e dei trattati sui diritti umani ratificati dalle Parti"²⁶, non menzionando affatto le lacune oggettive e sistemiche che affliggono la Libia e, conseguentemente, chi vi entra irregolarmente²⁷. In altri termini, siamo di fronte ad un'implicita limitazione della tutela dei diritti umani, peraltro già presente nel richiamato Trattato di Bengasi all'art. 6, e che non è sfuggita ad un organo quale il Comitato

²² *Ibidem*, art. 2, par. 1.

²³ Il che solleva delle importanti problematiche preliminari rispetto alla ratifica del MoU, cioè valutare se il governo di al-Serraj possa essere considerato a tutti gli effetti un soggetto di diritto internazionale. È noto, infatti, che uno dei requisiti richiesti per acquisire la soggettività internazionale è il controllo in modo effettivo della comunità territoriale (principio di effettività), controllo che, nel caso di specie, mancava fin dall'origine.

²⁴ Cfr. *Malta Declaration by the members of the European Council on the external aspects of migration: addressing the Central Mediterranean route*, in www.consilium.europa.eu, firmata il 3 febbraio 2017.

²⁵ La richiesta del Premier libico è giunta in seno alla riunione del c.d. Gruppo di contatto Europa-Nord Africa, formato dai Ministri degli Interni di Algeria, Tunisia, Libia, Austria, Francia, Germania, Italia, Malta, Slovenia e Svizzera., svoltasi tra il 19 e 20 marzo 2017.

²⁶ La Libia ha firmato e ratificato il Patto Onu del 1976 sui diritti civili e politici con il suo Protocollo Opzionale e quello sui diritti sociali, culturali ed economici; la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti del 1984; la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1965; la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie del 1990; la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne adottata nel 1979 e il suo Protocollo opzionale del 1999. È doveroso, inoltre, sottolineare che fa parte anche del più importante strumento regionale a tutela dei diritti umani, cioè la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli adottata nel 1981.

²⁷ Come detto, la legislazione libica non ha istituito un sistema di asilo e, conseguentemente, non distingue tra migrante irregolare, richiedente asilo e rifugiati, tutte fattispecie che ricadono nella disciplina posta dalla legge N. 19 del 2010 sulla lotta all'immigrazione irregolare, la quale prevede l'incarcerazione di ogni persona che cerchi di entrare o uscire dalla Libia irregolarmente (art. 11).

contro la Tortura (CAT), il quale nelle sue Osservazioni conclusive lamenta proprio la mancanza di un meccanismo di cooperazione finalizzato alla tutela dei diritti umani²⁸.

3. *L'esternalizzazione della problematica migratoria*

Tenendo a mente le principali caratteristiche del Memorandum sopra enunciate, è chiaro che la volontà dell'Italia sia quella di demandare agli attori libici il controllo dell'immigrazione clandestina, *in primis* alla guardia costiera libica (di seguito anche GCL). Questa scelta, se da un lato ha comportato un incredibile diminuzione di sbarchi, dall'altro ha provocato due drammatiche conseguenze: l'aumento dei morti in mare e l'ingigantirsi del fenomeno della tratta degli esseri umani. Il primo è dovuto al fatto che, sebbene la GCL sia fortemente supportata dall'Italia, non riesce comunque a coprire efficacemente l'area di pattugliamento marittimo, specialmente dopo l'autoproclamazione di una zona SAR di 94 miglia, successivamente riconosciuta dall'IMO²⁹, non senza polemiche dal momento che la Libia non può essere considerato un *place of safety* (POS)³⁰. Secondo un rapporto congiunto tra Oxfam Italia e Borderline Sicilia, la navigazione del Mar Mediterraneo nel tentativo di raggiungere le coste italiane è divenuta sempre più pericolosa, con un tasso di mortalità che nel 2017 era di 1 vittima ogni 38 arrivi, mentre adesso è di 1 ogni 14³¹.

La guardia costiera non è soltanto un attore negligente; al contrario, nel periodo di tempo considerato, essa ha impedito ai migranti di sbarcare in Italia grazie ad una condotta violenta ed intimidatoria che si conclude nella "cattura" delle imbarcazioni e il conseguente invio nei centri d'accoglienza ufficiali, oppure in veri e propri centri di detenzione³². Soprattutto quest'ultimi, secondo fonti ONU³³, sono gestiti da milizie e gruppi armati direttamente in contatto coi grandi trafficanti di migranti, che quindi traggono estremo vantaggio dalla condotta spregiudicata della GCL. In altre parole, l'appoggio italiano ad un simile attore ha contribuito ad alimentare quel fenomeno che proprio il Memorandum si prefiggeva di eliminare, ovvero la tratta degli esseri umani.

Ma v'è di più. La malcelata volontà italiana di esternalizzare sempre più la problematica migratoria, sottraendosi anche ai suoi obblighi internazionali in materia, è denunciata da un altro elemento: la sostituzione della missione Frontex denominata Triton con la Themis³⁴. Su

²⁸ CAT, *Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Italy*, doc. CAT/C/ITA/CO/5-6, dicembre 2017, par. 22.

²⁹ Il 28 giugno 2018 l'IMO ha ufficializzato il riconoscimento della zona SAR libica dopo che quest'ultima ha fornito l'ultimo elemento essenziale, ovvero la indicazione di un MRCC, situato nell'aeroporto di Tripoli.

³⁰ La definizione del POS si trova all'interno delle *Guidelines on the treatment of the persons rescued at sea*, adottate dal *Maritime Safety Council* con la Ris. 167/78 del 20 maggio 2004, il cui par. 6.12 enuncia quanto segue: «a place of safety (as referred to in the Annex to the 1979 SAR Convention, paragraph 1.3.2) is a location where rescue operations are considered to terminate. It is also a place where the survivors' safety of life is no longer threatened and where their basic human needs (such as food, shelter and medical needs) can be met. Further, it is a place from which transportation arrangements can be made for the survivors' next or final destination».

³¹ Il rapporto è provocatoriamente intitolato "*Accordo Italia-Libia: scacco matto ai diritti umani?*", in www.oxfamitalia.org, 1° febbraio 2019. Nel rapporto viene inoltre detto che, nel 2019, su 500 arrivi vi sono stati 143 morti.

³² Secondo lo stesso rapporto, che fa riferimento ai dati dell'UNSMIL, all'incirca 30.000 persone sono state intercettate dalla guardia costiera e ricondotte in Libia nei due anni di vigenza del MoU.

³³ UNHCR, *UNHCR position on returns to Libya*, settembre 2018, pag. 13.

³⁴ Cfr. *Frontex launches new EU border control mission Operation Themis*, in www.dw.com/en; *Themis: la missione di Frontex voluta da Minniti di cui ora dispone Matteo Salvini*, in www.openmigration.org, 13 giugno 2018; v. anche

forte pressione italiana, la nuova operazione, che decorre dal 1° febbraio 2018, stabilisce che un'imbarcazione di migranti e naufraghi che venga soccorsa, debba essere sbarcata nel porto più vicino (e non in quello più sicuro) al punto in cui è avvenuto il salvataggio, e, cosa più importante, non più automaticamente in Italia. La linea dei pattugliamenti, inoltre, viene ridotta da 30 miglia nautiche a 24 dalle coste italiane, il che sembra essere un riconoscimento implicito nei riguardi della guardia costiera libica, quale attore competente per le operazioni di salvataggio in mare.

Tutto ciò ha dato vita ad una prassi che, da parte italiana, si trova in aperto contrasto con gli obblighi che derivano dal diritto internazionale in materia di salvataggio e soccorso in mare. Alcuni episodi sembrano, a parere di chi scrive, estremamente eloquenti. Il 23 novembre 2017 l'Ong *Sos Méditerranée* avvista 2 gommoni in difficoltà in alto mare e si appresta a soccorrerli³⁵. Da Roma (precisamente dal MRCC), tuttavia, viene dato loro l'ordine di non eseguire alcun salvataggio e di attendere l'arrivo delle motovedette libiche. In sostanza la nave *Aquarius*, benché immediatamente disponibile alle operazioni di soccorso, è stata costretta ad attendere impotente per 4 ore l'arrivo delle imbarcazioni libiche perché dall'Italia arrivavano direttive in tal senso. L'atteggiamento italiano, pertanto, viola la regola 33-1 del Cap. V della Convenzione SOLAS del 1974³⁶.

Ancora più interessante il caso occorso il 6 novembre 2017, allorché la GCL ostacola la nave *Sea Watch-3* che stava predisponendo le operazioni di salvataggio di un gommone con 130 migranti a bordo, situato a 30 miglia nautiche a nord di Tripoli³⁷. L'intervento libico è costato la vita a 20 persone, mentre le altre sono state ricondotte a bordo delle motovedette con urla, minacce e percosse, e da qui respinti nei centri di detenzione in Libia. In questo caso, tuttavia, 17 sopravvissuti che sono riusciti a raggiungere l'Italia, hanno presentato ricorso alla Corte Edu *ex art.* 34 CEDU con l'aiuto di *Global Legal Action Network* (GLAN), Asgi e ARCI³⁸.

Il coinvolgimento italiano nel caso di specie è più che evidente, poiché l'azione libica è avvenuta su un'imbarcazione fornita dall'Italia ed è stata coordinata dal MRCC di Roma; inoltre era presente *in loco* una motovedetta italiana. Non è un caso, quindi, che nel testo del ricorso si legga che il nostro paese stia attuando dei "respingimenti per procura", cioè dei respingimenti che vengono effettuati dalla parte libica, non vincolata dalla Convenzione di Ginevra del 1951, mediante il pieno supporto della parte italiana.

La responsabilità di quest'ultima nel caso appena enunciato potrebbe essere ben riconosciuta dalla Corte Edu, poiché nella sentenza sul celebre caso *Hirsi* si legge che: «Selon

www.interno.gov.it/it/notizie/themis-nuova-operazione-navale-frontex. È bene anche chiarire che l'operazione Themis copre un'area più vasta rispetto a Triton, estendendosi dal Mediterraneo orientale, e quindi Grecia e Turchia, a quello occidentale, fino alla Tunisia e all'Algeria. Questa scelta si deve al fatto che lo scopo della missione non è soltanto la lotta all'immigrazione, ma anche al contrabbando di stupefacenti e al terrorismo.

³⁵ Cfr. A. CAMILLI, *Perché l'accordo tra l'Italia e la Libia è sotto accusa*, in *Internazionale*, 29 novembre 2017.

³⁶ La regola enuncia quanto segue: «The master of a ship at sea which is in a position to be able to provide assistance, on receiving a signal from any source that persons are in distress at sea, is bound to proceed with all speed to their assistance, if possible informing them or the search and rescue service that the ship is doing so [...]».

³⁷ Cfr. *Italia-Libia: pioggia di ricorsi per violazione diritti migranti*, in www.osservatoriodiritti.it, 9 maggio 2018.

³⁸ V., *inter alia*, M. BAUMGARTEL *High Risk, High Reward: Taking the Question of Italy's Involvement in Libyan 'Pullback' Policies to the European Court of Human Rights*, in *European Journal of International Law*, 14 maggio 2018; *Naufragio del 6 novembre: il ricorso dei superstiti contro l'Italia*, in www.openmigration.org, 9 maggio 2018; *Italia complice della Libia che viola diritti*. Ricorso alla Corte europea, in www.avvenire.it, 8 maggio 2018; *Legal action against Italy over its coordination of Libyan Coast Guard pull-backs resulting in migrant deaths and abuse*, in www.glanlaw.org, 8 maggio 2018.

le droit international en matière de protection des réfugiés, le critère décisif à prendre en compte pour établir la responsabilité d'un Etat ne serait pas de savoir si la personne concernée par le refoulement se trouve sur le territoire de l'Etat, mais *si elle relève du contrôle effectif et de l'autorité de celui-ci* (corsivo nostro)³⁹. Nel caso poc'anzi citato, l'Italia ha esercitato un controllo continuo *de facto* sull'intera operazione, il che vale a configurare esercizio della giurisdizione ai sensi dell'art. 1 della Convenzione. Vi sarebbero, quindi, gli estremi perché la Corte condanni nuovamente l'Italia per violazione dell'art. 4 Protocollo 4 (divieto di respingimenti collettivi), nonché dell'art. 2 (diritto alla vita) e, *par ricochet*, dell'art. 3 (divieto di tortura) della Convenzione.

Per completare il mosaico della condotta italiana è necessario richiamare all'attenzione su un altro tassello: la criminalizzazione crescente che hanno subito le ONG. Dal 2017, infatti, malgrado i buoni risultati raggiunti negli anni precedenti in termini di vite umane salvate⁴⁰, s'è levato un vento di critica nei confronti delle ONG, accusate talvolta di essere colluse coi trafficanti di migranti in Libia, talaltra di avere dei bilanci un po' opachi e, infine, di essere dei "taxi del mare", come definite da qualche esponente del governo in carica.

Non sono mancate, poi, quelle forze politiche – in primo luogo la Lega - che hanno accentuato per fini propagandistici l'apertura di indagini nei confronti delle ONG⁴¹, sebbene poi dalle stesse non sia emerso nulla di illegale. Le medesime Organizzazioni, inoltre, hanno manifestato una palese insoddisfazione per l'adozione del "Codice di condotta" da parte dell'Italia⁴², soprattutto a causa del punto 7 di tale codice che sancisce il divieto di trasbordo e del punto 10 che richiede la presenza delle Autorità italiane (con armi in dotazione) a bordo. Anche l'ONU non ha espresso un parere molto favorevole⁴³ nei riguardi del citato Codice.

È chiaro che il risultato di un simile modo di operare non può che essere uno: il Mar Mediterraneo va svuotandosi della presenza delle navi delle ONG, il che non va certamente salutato positivamente, se solo si pensa che possono contribuire a rilevare, attraverso testimonianze, violazioni dei diritti umani.

Da quanto precede, *in summa*, emerge nitidamente la "tattica" italiana fondata, da una parte, su un ritiro delle sue responsabilità e, dall'altra, su un'avanzata della GCL, armata, addestrata e supportata proprio dall'Italia, col compito preciso di intercettare le imbarcazioni sia nelle acque territoriali che in quelle internazionali e ricondurle in Libia, in modo tale da bloccare *ab origine* eventuali sbarchi⁴⁴.

4. La situazione dei diritti umani dei migranti in Libia.

³⁹ Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, *Affaire Hirsi Jamaa et autres c. Italie*, ricorso n. 27765/09, sentenza del 23 febbraio 2012, par. 69. Nella stessa sentenza, inoltre, la Corte sottolinea che: «Dès l'instant où un Etat, par le biais de ses agents opérant hors de son territoire, exerce son contrôle et son autorité sur un individu, et par voie de conséquence sa juridiction, pèse sur lui en vertu de l'article 1 une obligation de reconnaître à celui-ci les droits et libertés définis au titre I de la Convention qui concernent son cas» par. 74.

⁴⁰ Nel periodo antecedente alla firma del MoU, precisamente dal 2014 al 2017, le navi delle ONG hanno tratto in salvo 114.910 persone a fronte delle 611.414 soccorse, secondo i dati forniti dal rapporto annuale del 2017 della Guardia costiera italiana, consultabile su www.guardiacostiera.gov.it

⁴¹ Il riferimento non può che andare verso l'inchiesta della Procura di Catania nei confronti dell'ONG Open Arms iniziata a seguito dello sbarco di 218 migranti, avvenuto a Pozzallo il 17 marzo 2018. L'accusa era di associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina; senonché, il 15 maggio 2019 lo stesso pm che aveva aperto l'indagine, Carmelo Zuccaro, ne ha richiesto l'archiviazione, a causa dell'assenza di prove fattuali concernenti i rapporti tra l'ONG e i trafficanti di migranti.

⁴² E' stato adottato il 18 luglio 2017 ed è reperibile su www.interno.gov.it

⁴³ OHCHR, *Italy-EU search and rescue code could increase Mediterranean deaths*, UN expert warns, 15 agosto 2017.

⁴⁴ Human rights watch, *world report 2019, events in 2018*, Libya, pp. 362-364.

Durante il periodo di tempo considerato, vale dire dalla stipula del MoU ad oggi, la Libia non ha mai offerto garanzie di tutela dei diritti umani dei migranti che la attraversano; al contrario, la profonda incertezza politica ed istituzionale, unitamente alla frammentazione del potere in almeno due centri forti, hanno dato vita ad un contesto di gravi e sistematiche violazioni dei diritti suddetti⁴⁵ che vengono perpetrate non solo nei centri non ufficiali, ma anche in quelli gestiti dal DCIM. Una delle fonti che maggiormente contribuisce a fotografare le reali condizioni dei migranti è sicuramente il rapporto della missione Onu *in loco*, l'UNSMIL⁴⁶ (*United Nations Mission Support In Libya*). In esso sono contenute, innanzitutto, delle accuse rivolte proprio verso la guardia costiera che si rende protagonista di atti di violenza non solo verso quelle persone che vengono “soccorse”, ma anche nei confronti delle Ong che operano all'interno della zona SAR libica⁴⁷.

Per quanto concerne, invece, le condizioni di accogliimento, il rapporto evidenzia come le strutture a ciò adibite siano, nella maggior parte dei casi, degli hangar, dei palazzi in costruzione, delle fattorie, dei magazzini, al cui interno, com'è facilmente immaginabile, non solo mancano le condizioni igieniche elementari, ma sono anche teatro di *gross violations*⁴⁸. L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet, non a caso, riferendosi in particolare al carcere di Mitiga, ovvero a una base militare, parla di “*endemic torture and other human rights abuses*”⁴⁹.

Nei centri di detenzione, infatti, i migranti, come suggeriscono le interviste condotte dal personale della missione e inserite accuratamente nel report, subiscono torture e atti di violenza, vivono in condizioni deprecabili di sovraffollamento, vengono sottoposti a lavori forzati, possono correre il rischio di essere venduti come schiavi⁵⁰ oppure esposti ad atti di estorsione da parte dei trafficanti, i quali si fanno pagare per garantire al migrante la partenza da un porto libico, salvo poi essere catturati dalla guardia costiera e ricondotti nuovamente in Libia⁵¹.

La situazione non migliora nei c.d. “centri d'accoglienza” ufficiali, cioè quelli istituiti dal DCIM. L'UNSMIL ha avuto modo di identificarne una trentina ed ha purtroppo constatato che anche qui i migranti sono stipati in spazi estremamente ridotti, soggetti a torture, privazione arbitraria della libertà, detenzione arbitraria, condizioni disumane in termini sanitari ed alimentari, mentre per le donne vi è il concreto rischio di subire abusi

⁴⁵ È proprio quello che lamenta il Segretario Generale delle NU nel suo *Report of the Secretary-General on the United Nations Support Mission in Libya*, doc. S/2018/140, 12 febbraio 2018, p. 7.

⁴⁶ La missione è stata istituita il 16 settembre 2011 dal Consiglio di Sicurezza con Risoluzione n. 2009. Nel corso degli anni il suo mandato è stato modificato ed aggiornato da altre Risoluzioni del medesimo organo, l'ultima delle quali, la n. 2434 del 2018, estende la durata fino a settembre 2019.

⁴⁷ Cfr. UNSMIL, *Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya*, 18 dicembre 2018 pagg. 16-18. Uno degli episodi che meglio chiarisce la condotta della guardia costiera libica è quello occorso il 10 maggio 2017. La nave Sea watch-3, mentre era impegnata in attività di soccorso umanitario, è stata attaccata e speronata dagli uomini della suddetta guardia costiera, la quale ha successivamente rivolto il suo agire violento verso l'imbarcazione dei migranti. È interessante notare come la guardia costiera giustifichi un simile comportamento adducendolo quale giustificazione per riportare all'ordine coloro i quali resistono al ritorno in Libia (p. 35).

⁴⁸ *Ibidem*, p. 27.

⁴⁹ OHCHR, *UN report details scale and horror of detention in Libya*, 10 aprile 2018

⁵⁰ V. Cnn, *People for sale*, 14 novembre 2017, disponibile sul sito www.edition.cnn.com/specials/africa/libya-slave-auctions

⁵¹ UNSMIL, *Desperate and Dangerous*, cit, p. 26 e p. 29.

sessuali, poiché non sono detenute in strutture apposite, bensì insieme agli uomini⁵², contravvenendo, tra l'altro, alle c.d. *Mandela Rules* che esigono che le donne sia sorvegliate da personale femminile al fine di ridurre il rischio di stupro⁵³. Questi centri, peraltro, data l'insufficienza di uomini a disposizione del governo di al-Serraj, vengono sovente affidati alla gestione delle milizie armate⁵⁴ che, in un certo senso, vengono istituzionalizzate⁵⁵. Ciò ben dimostra, pertanto, la connivenza delle autorità ufficiali coi trafficanti di migranti.

Le medesime condizioni sopraesposte sono state riscontrate anche dall'organizzazione Human Rights Watch⁵⁶, la quale nel luglio 2018 ha visitato i centri d'accoglienza governativi di Tripoli, Misurata e Zuwara, in cui i migranti sono detenuti arbitrariamente, sono sottoposti a torture e sevizie, oltre alle già citate condizioni di sovraffollamento e scarsa igiene.

L'allarmante *escalation* di violenza nel Paese, e le susseguenti conseguenze in termini di violazioni dei diritti umani, è stata attenzionata anche dal Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres che, nel suo ultimo rapporto sulla Libia⁵⁷, si pone in linea con il report dell'UNSMIL per quanto concerne la drammatica situazione vissuta dai migranti, costretti tra l'altro a scappare dai rispettivi luoghi di detenzione a causa dell'aumentare dei conflitti tra le varie milizie. Ciò ha causato anche l'indebolimento della presenza di quegli attori che, fino a questo momento, avevano prestato aiuto e sostegno ai migranti, tra cui l'OIM, che ne ha aiutato 3.012 fornendo aiuti sanitari e ne ha rimpatriato all'incirca 30.000⁵⁸, ma anche UNICEF e OMS.

Facendo eco a quanto finora esposto, risulta più che evidente che l'atteggiamento libico nel suo insieme si trovi in aperto contrasto con gli obblighi internazionalmente riconosciuti in materia di diritti umani, peraltro quegli stessi vincoli cui la Libia si è volontariamente sottoposta, seppur in un diverso periodo. Non va dimenticato infatti che ha ratificato il Patto ONU sui diritti civili e politici, il cui "nocciolo duro"⁵⁹ è rappresentato proprio da quei diritti che vengono persistentemente violati nei centri di detenzione. Il Patto, altresì, richiede che

⁵² *Ibidem*, pp. 40-46; v. inoltre *Report of the Secretary-General*, cit., pp. 8-9

⁵³ UNGA, Ris. 70/175 *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (the Nelson Mandela Rules), A/RES/70/175, 17 dicembre 2015, Rule 11.

⁵⁴ Il centro di An zara, ad esempio, è sorvegliato e gestito dal "Battaglione 42" di al-Sheikh; quello di Zuwara si trova in mano alla "Forza di protezione di Zuwara". V. Human rights watch, *EU policies contribute to abuse migrants in Libya*, 21 gennaio 2019.

⁵⁵ È quanto emerge dal dialogo in seno al Consiglio dei diritti umani sulla situazione in Libia, 21 marzo 2018, il quale giunge alla conclusione che la Libia non sia oggettivamente in grado di gestire la questione migratoria. Cfr. OHCHR, *Human Rights Council holds interactive dialogue on the human rights situation in Libya*.

⁵⁶ Human rights watch, *EU policies contribute*, cit.

⁵⁷ Cfr. UNGS, *Report of the Secretary-General*, doc. S/2019/19, 7 gennaio 2019. Il Segretario ha altresì focalizzato la sua preoccupata attenzione verso il fenomeno del rapimento e reclutamento di giovani migranti, particolarmente presente a Derna, che vengono inquadrati nei diversi gruppi armati. Viene altresì rimarcato che i migranti detenuti all'interno dei centri ufficiali ammonta a circa 6.4000.

⁵⁸ Il risultato è stato raggiunto nell'ambito del programma *Voluntary Humanitarian Return* (VHR) dell'OIM, il quale prevede un'assistenza di natura consolare e umanitaria, al fine di far ritornare il migrante nel proprio paese d'origine. Cfr. OIM, *UN Migration Agency Helps More Than 30,000 Migrants Return Safely to Over 30 Countries of Origin*, 14 agosto 2018.

⁵⁹ Trattasi dell'impossibilità, proclamata ai sensi dell'art. 4, di derogare a determinati diritti, anche di fronte a situazioni di pericolo pubblico eccezionale. Tali diritti comprendono, tra gli altri, il diritto alla vita (art 6), il divieto di tortura (art 7) e il divieto di schiavitù e lavoro forzato (art 8). È interessante notare, tuttavia, che la Carta africana si caratterizza purtroppo per l'assenza di una clausola che imponga la non derogabilità di alcuni diritti fondamentali, con la conseguenza che gli Stati godono di una certa discrezionalità nel decidere, caso per caso, quando il rispetto dei diritti sanciti nella stessa possa essere sospeso a fronte di una circostanza eccezionale, come la guerra o un pericolo pubblico che minaccia la vita dello Stato.

chiunque sia imprigionato, debba avere accesso ad un tribunale al fine di decidere sulla legittimità della detenzione⁶⁰, la quale, nel momento in cui è sproporzionata, irragionevole, indefinita nel tempo e non soggetta ad una continua valutazione, diviene arbitraria⁶¹. Peraltro, nei riguardi del richiedente asilo, la detenzione è ammessa soltanto per un periodo di tempo funzionale al suo riconoscimento e alla sua registrazione⁶².

Pertanto, il mancato rispetto dei diritti umani non è legato alla mancanza di convenzioni internazionali in materia ratificate dalla Libia, semmai è dovuto alla circostanza che tale Paese non è in grado (*unable*) e non vuole (*unwillingness*) offrire determinate garanzie giuridiche e procedurali a causa di istituzioni estremamente fragili e di una debolezza interna che ancora oggi la caratterizza.

5. Osservazioni conclusive

Da quanto emerso, appare evidente che la questione migratoria e della tutela dei diritti umani dei migranti, non sia stata trattata in conformità al diritto internazionale. Una circostanza che non è sfuggita al Procuratore Bensouda della Corte Penale Internazionale, che nel suo 13° rapporto sulla Libia, oltre a qualificare quest'ultima come un "marketplace" con riferimento al crescente fenomeno della tratta di esseri umani, ha altresì sottolineato con forza la fattibilità di un'apertura di un'indagine ufficiale per crimini contro i migranti, in particolare per crimini contro l'umanità⁶³. Vi sarebbe, insomma, materiale sufficiente per portare i funzionari del DCIM e della guardia costiera, di cui si lamenta l'uso eccessivo ed illegale della forza, di fronte alla Corte medesima⁶⁴.

A ciò va aggiunto che la recente quanto decisa avanzata del generale Haftar verso Tripoli ha reso ancora più labile il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, cui le parti del conflitto devono prestare osservanza, pena la responsabilità penale individuale giustiziabile innanzi alla Corte⁶⁵. Nel suo ultimo rapporto, inoltre, il Procuratore ha chiarito come la delicatezza della questione dei migranti necessita un "two-pronged approach" caratterizzato, da una parte, sulla continua analisi dei crimini contro i migranti suscettibili di innescare la giurisdizione della Corte e, dall'altra, sulla cooperazione con Stati e organizzazioni sia nazionali che internazionali⁶⁶.

Malgrado le numerose criticità messe in luce, non sembra che sia ipotizzabile un cambiamento di rotta, dal momento che non solo l'Italia, ma l'UE stessa, è al corrente tanto della situazione in Libia quanto delle condizioni disumane in cui versano i migranti e non

⁶⁰ L'art. 9, al par. 4, stabilisce che: «Chiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio».

⁶¹ Human Rights Committee, General comment No. 35, CCPR/C/GC/35, par. 12 ; Human Rights Committee, Communications No. 1324/2004, *Shafiq v. Australia*, par. 7.2.

⁶² Human Rights Committee, General comment No. 35, cit., par. 18.

⁶³ Cfr. *Thirteenth report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the United Nations Security Council pursuant to the UNSCR 1970 (2011)*, 8 maggio 2017.

⁶⁴ È noto che la Libia non ha ratificato lo Statuto di Roma; tuttavia, ex art 13, lett. b) è possibile che vengano aperte delle indagini contro Stati terzi, in particolare quando a richiederlo è il Consiglio di Sicurezza (c.d. *referral*).

⁶⁵ Cfr. *Statement of ICC Prosecutor, Fatou Bensouda, in relation to the escalation of violence in and around Tripoli, Libya*, 16 aprile 2019.

⁶⁶ Cfr. *Seventeenth report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the United Nations Security Council pursuant to the UNSCR 1970 (2011)*, 8 maggio 2019.

sembrano interessati ad una modifica del *modus operandi*. In uno degli ultimi vertici dei Paesi membri⁶⁷, è stato nettamente sottolineato come lo Stato libico sia un paese terzo non sicuro; ancora, il Commissario europeo per le migrazioni Avramopoulos ha apertamente dichiarato di essere conscio delle condizioni aberranti in cui vivono i migranti⁶⁸.

Ma allora, come si può continuare a collaborare, peraltro in una materia così delicata in cui vengono in rilievo interessi preminenti del singolo, come il diritto alla vita, con un Paese che tali interessi non è in grado di tutelare, a causa di oggettive carenze sistemiche che inficiano il sistema d'accoglienza?

Le continue stragi in mare nonché la perdurante situazione di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani in Libia, di cui l'Italia, ma anche l'Ue, sono testimoni silenti, evidenziano drammaticamente il fallimento della linea di pensiero verso la gestione del fenomeno migratorio libico.

⁶⁷ V. *Malta Summit: "Is Libya the right disembarking point for migrants?"*, in www.unric.org, 3 gennaio 2019.

⁶⁸ Si veda al riguardo *Libyan Conflict Could Worsen Migrant Plight, European Commissioner Warns*, in www.atlanticcouncil.org, 8 aprile 2019.